

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIETI-V I T E R B O

S T A T U T O

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I – PRINCIPI

Articolo 1

Natura, finalità e funzioni

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rieti-Viterbo, denominata di seguito Camera di Commercio, è ente pubblico dotato di autonomia funzionale ed, in quanto tale, ente esponentiale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza. La Camera di Commercio di Rieti-Viterbo nasce dall'accorpamento delle Camere di Commercio di Rieti e quella di Viterbo, per effetto del D.M. 16 febbraio 2018, la cui competenza territoriale è quella delle due province di Rieti e di Viterbo.
2. La Camera di Commercio valorizza la rappresentanza, l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali e dei consumatori.
3. La Camera di Commercio svolge altresì tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio.

Articolo 2

Sede e logo camerale

1. La Camera di Commercio ha sede in Viterbo (sede legale), via Fratelli Rosselli n. 4 e sede in Rieti, Via Paolo Borsellino n. 16 e può istituire uffici distaccati nel territorio della circoscrizione di competenza.
2. Il logo della Camera di commercio è costituito dal simbolo di sistema integrato con la scritta Camera di Commercio Rieti-Viterbo (Allegato A).

Articolo 3

Autonomia statutaria e potestà regolamentare

1. La Camera di Commercio è dotata di potestà statutaria e regolamentare. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'ordinamento e l'organizzazione dell'Ente, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, la

composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge e le forme di partecipazione.

2. La Camera di Commercio per la disciplina delle materie di competenza può adottare appositi regolamenti. La potestà regolamentare è attribuita al Consiglio camerale salvo le materie attribuite per legge o per statuto alla competenza della Giunta camerale. I Regolamenti, e le relative modifiche, sono approvati dall'Organo camerale competente con la maggioranza assoluta dei componenti.
3. Lo Statuto stabilisce, inoltre, le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere entrambi i sessi negli Organi collegiali della Camera di Commercio nonché delle Aziende e degli Organismi da essi dipendenti.
4. Lo Statuto, e le sue modifiche, sono approvati dal Consiglio camerale con il voto dei due terzi dei componenti.

Articolo 4

Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio si riconosce nel sistema nazionale ed aderisce a quello internazionale delle Camere di Commercio.
2. A tal fine, promuove iniziative e forme di collaborazione con altre Camere di Commercio italiane o estere, singole od associate.
3. La Camera di Commercio è associata all'Unione italiana delle Camere di Commercio e decide sulla propria partecipazione all'Unione regionale delle Camere di Commercio del Lazio e ad altre forme associative fra Camere di Commercio.

Articolo 5

Principi dell'azione amministrativa

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di efficacia, economicità, imparzialità, pubblicità, nonché a quello della trasparenza e semplificazione delle procedure. Mira al miglioramento della qualità dei propri servizi, utilizzando strumenti adeguati per il monitoraggio e la verifica dei medesimi.
2. La Camera di Commercio, in attuazione del principio di sussidiarietà, intraprende, nelle materie di competenza, azioni di raccordo e di coordinamento con gli altri enti ed organismi dei territori provinciali interessati e promuove la conclusione di accordi con le istituzioni pubbliche statali, regionali, locali, nonché con le organizzazioni rappresentative del mondo economico e sociale.
3. Formula pareri ed invia proposte alle PP.AA. su questioni che interessano le economie, i sistemi produttivi e le imprese delle province di Rieti e di Viterbo.

Articolo 6

Pari opportunità

Al fine di garantire condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo n. 198/2006, la Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi negli organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.

In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad Enti ed aziende da essa dipendente, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione di almeno due nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri. Per la composizione del Collegio dei

Revisori dei conti la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia di designazione di componenti di entrambi i generi.

TITOLO II **ORGANIZZAZIONE** CAPO I – GLI ORGANI

Articolo 7 **Gli organi camerali**

1. Sono organi della Camera di Commercio:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 8 **Nomina, Composizione e durata del Consiglio Camerale**

1. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni sulla base delle designazioni delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dai presidenti degli ordini professionali della circoscrizione di competenza.
2. Il Consiglio camerale dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento; il numero dei componenti e la ripartizione dei consiglieri in rappresentanza dei settori economici al cui ambito appartengono le imprese operanti nella circoscrizione territoriale, sono determinati ai sensi dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. e dalle relative norme di attuazione.
3. La composizione del Consiglio ed i relativi settori economici sono riportati nell'Allegato B.
4. Al fine di garantire condizioni di pari opportunità tra uomo e donna le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti a cui spetta il diritto di designare complessivamente più di 2 rappresentanti, individuano almeno un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
5. Almeno centottanta giorni prima della scadenza prevista, il Presidente della Camera di Commercio avvia le procedure per il rinnovo secondo le norme vigenti. I parametri di riferimento per la determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore, sono quelli pubblicati annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico.
6. Il Consiglio opera anche in caso di dimissioni o di mancata nomina purchè siano in carica almeno i due terzi dei componenti.

Articolo 9 **Competenze del Consiglio Camerale**

1. Il Consiglio è l'Organo politico e determina gli indirizzi generali e programmatici della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite da leggi comunitarie, statali o regionali.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) approva lo Statuto e le relative modifiche;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con votazioni distinte, il Presidente e la Giunta;
 - c) nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti e ne individua le relative indennità;
 - d) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
 - e) approva la relazione previsionale e programmatica, aggiornando annualmente il programma pluriennale ed illustrando i programmi che si intendono attuare nell'anno di riferimento;
 - f) approva il preventivo economico, predisposto dalla Giunta e redatto in coerenza con la relazione previsionale e programmatica, ed il suo aggiornamento;
 - g) approva il bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta;
 - h) svolge funzioni di controllo sull'attuazione dei programmi deliberati;
 - i) adotta a maggioranza assoluta dei componenti i regolamenti di sua competenza e quelli inerenti il funzionamento del Consiglio, il funzionamento di organismi di nomina o designazione consiliare, e quelli previsti di propria competenza dalla Legge;
 - j) esprime il proprio parere, su richiesta della Giunta, su atti, programmi ed iniziative.
 - k) può costituire commissioni consiliari ai sensi del successivo articolo 14;
 - l) delibera sulla mozione di sfiducia alla Giunta a norma dell'articolo 19.

Articolo 11

I Consiglieri camerali

1. Ciascun consigliere, indipendentemente dal settore di provenienza, rappresenta la comunità economica territoriale ed esercita le proprie funzioni in piena libertà di coscienza e senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere ha diritto a:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie, chiarimenti e formulare proposte sull'attività camerale;
 - c) ottenere dal Segretario Generale, nonché dai Direttori delle Aziende Speciali copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge, i consiglieri sono tenuti al segreto sugli atti e fatti di cui sono a conoscenza.
3. I consiglieri cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o decesso ai sensi di quanto previsto dall'art.13 comma 3 della legge 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dai decreti attuativi.
4. Le dimissioni dei consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio, sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di presentazione.
5. I consiglieri decadono, oltre che per le cause previste dalla legge 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni, a norma del presente Statuto, nel caso in cui non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio.
6. Il verificarsi di una delle condizioni di cui al precedente comma 3, salvo il caso in cui sia richiesto un Provvedimento di decadenza, comporta l'automatica ed immediata decadenza. Il Presidente ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale per la sostituzione. Il Consigliere subentrante resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Articolo 12

Funzionamento del Consiglio Camerale

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in apposite sessioni nei casi e secondo i termini previsti dall'art. 15 della legge 580/1993 e s.m.i.. Si riunisce altresì per l'approvazione degli altri atti specificamente previsti da norme di legge, statutarie e regolamentari.
2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente di sua iniziativa, la Giunta o almeno un quarto dei componenti il Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Le riunioni sono convocate mediante avviso inoltrato per posta o anche per telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno e recapitato almeno cinque giorni prima della riunione.
4. Per ragioni di urgenza, il Consiglio può essere convocato con avviso recapitato almeno due giorni prima della data fissata per la riunione; con tale modalità può anche essere eccezionalmente integrato o modificato l'ordine del giorno già trasmesso.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti. Non è ammessa delega di voto. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
6. Lo Statuto e le relative modifiche sono validamente approvate con il voto dei 2/3 dei componenti in carica.
7. Il Presidente è eletto con le maggioranze qualificate di cui all'art. 16 della legge 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni ed avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
8. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche salvo che il Presidente, in virtù di gravi motivi disponga diversamente. Le riunioni si possono tenere presso la sede di Viterbo o di Rieti o in altra sede ritenuta idonea. Possono tenersi anche in videoconferenza, o in modalità mista (videoconferenza/presenza). Alle riunioni partecipano i componenti del Collegio dei revisori dei conti.
9. Il Segretario Generale della Camera svolge le funzioni di segretario del Consiglio e può essere sostituito dal Segretario Generale Vicario in caso di sua assenza o impedimento; il segretario del Consiglio può essere coadiuvato per la verbalizzazione da uno o più funzionari.

Articolo 14

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può deliberare la costituzione di commissioni per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale, conformemente alla disciplina prevista dal presente Statuto.
2. Le commissioni consiliari sono composte da non più di sei membri del Consiglio e possono essere integrate da esperti; ai lavori della commissione possono essere chiamati dirigenti o funzionari della Camera.
3. La delibera di costituzione deve fissare la durata dell'incarico. Alla scadenza del termine il Presidente della commissione presenta al Consiglio apposita relazione scritta.
4. Le commissioni hanno funzioni consultive ed i pareri resi non hanno valore vincolante.

Articolo 15

Composizione e durata della Giunta camerale

1. La Giunta è composta dal Presidente e da 5 consiglieri eletti dal Consiglio Camerale, secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente che disciplina le modalità di elezione e la durata della Giunta.
2. Al fine di garantire condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il consigliere di genere non rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge. Nel caso in cui i componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione di ballottaggio.
3. La Giunta, salvo l'ipotesi di sfiducia, dura in carica in coincidenza con la durata del Consiglio che l'ha eletta e decade anticipatamente in caso di scioglimento del Consiglio o in caso la maggioranza dei propri membri sia dimissionaria. In quest'ultimo caso tutta la Giunta rimane in carica per l'adozione solo degli Atti urgenti ed indifferibili fino al momento del rinnovo.

Articolo 16

Competenze della Giunta camerale

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. In particolare la Giunta:
 - a. nomina tra i suoi componenti fino a due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni;
 - b. adotta i regolamenti riguardanti specifiche attività ed iniziative camerali non demandati dalla legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio;
 - c. provvede, su proposta del Presidente, alla designazione del Segretario Generale;
 - d. predispone, su proposta del Presidente e per l'approvazione del Consiglio, il programma pluriennale di attività, la relazione previsionale e programmatica annuale recante gli obiettivi e i programmi da attuare, il preventivo annuale, i relativi aggiornamenti e il bilancio d'esercizio con i relativi allegati e redige tra questi l'apposita relazione sull'andamento della gestione;
 - e. approva, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale ed il relativo aggiornamento;
 - f. attua gli indirizzi espressi ed approvati dal Consiglio ed adotta, su proposta del Presidente o del Segretario Generale, in ragione delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività;
 - g) delibera in merito alla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni ed eventuali relative forme di contribuzione;
 - h) delibera in merito alla costituzione e gestione di aziende speciali e dismissioni societarie.
 - i) delibera in merito alla istituzione o alla soppressione di sedi e uffici distaccati nella circoscrizione territoriale di competenza;
 - j) delibera sulla istituzione, modifica e soppressione di commissioni arbitrali e conciliative, di borse e sale di contrattazione, di laboratori chimico-merceologici;
 - k) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni, organismi associativi, sindacali, nonché con soggetti privati;
 - l) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale;
 - m) delibera in merito all'acquisto e all'alienazione di immobili e all'accettazione di donazioni;
 - n) delibera in merito alla determinazione delle tariffe per l'erogazione dei servizi dell'ente non fissati da disposizioni normative o regolamentari;

- o) delibera in merito alla stipulazione di mutui e all'assunzione di impegni poliennali, nel rispetto dei programmi e nei limiti delle previsioni di bilancio;
 - p) delibera sulla costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile;
 - q) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e la promozione o resistenza alle liti, ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - r) formula, anche su richiesta del Presidente o del Consiglio, pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima operano;
 - s) provvede, su proposta del Presidente, alla nomina di commissioni e comitati, fissando le retative indennità, e assume le decisioni sulle designazioni o nomine di rappresentanti della Camera di Commercio in seno ad enti od organismi vari;
 - t) provvede alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del D.Lgs.vo 150/2010.
 - u) nomina, su proposta del Segretario Generale, il dirigente Vicario, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento ed il Conservatore del Registro delle Imprese;
 - v) approva il Piano della performance, le sue variazioni ed il Piano triennale della trasparenza e di prevenzione della corruzione;
 - w) approva la Relazione sulla performance;
 - x) verifica la rispondenza dell'attività di gestione del Segretario Generale alle direttive generali impartite;
 - y) approva il sistema di misurazione e valutazione della performance previa acquisizione del parere dell'OIV;
 - z) segnala all'organismo preposto le infrazioni commesse dal Segretario Generale ai fini dell'instaurazione di eventuale procedimento disciplinare ovvero, nel caso di possibile danno erariale, di deferimento all'autorità giudiziaria contabile;
 - aa) propone la revoca del Segretario Generale al Ministero dello Sviluppo Economico nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente e dal contratto di lavoro;
 - ab) determina la macrostruttura organizzativa della Camera di Commercio, individuando le Aree dirigenziali ed il loro valore economico.
3. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività della Camera di Commercio previste dalla legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. e dal presente Statuto che non siano riservate al Consiglio, al Presidente e che non rientrino nella competenza del Segretario Generale o dei dirigenti, nonché ogni altra funzione o competenza attribuitale esplicitamente da leggi e regolamenti.
 4. Per motivi di urgenza la Giunta può deliberare, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione utile.

Articolo 17

Funzionamento della Giunta camerale

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto.
2. Le riunioni sono convocate dal Presidente della Camera di Commercio mediante avviso inoltrato per posta elettronica, per posta o anche per telegramma o fax recante gli argomenti all'ordine del giorno e recapitato almeno cinque giorni prima della riunione.
3. Per ragioni di urgenza, la Giunta può essere convocata con avviso recapitato almeno due giorni prima della data fissata per la riunione; con tale modalità può eccezionalmente essere integrato con altri argomenti, o modificato, l'ordine del giorno già trasmesso.

4. Per la validità delle riunioni è richiesta in ogni caso la presenza della maggioranza dei componenti la Giunta a norma del presente Statuto.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Non è ammessa delega di voto.
6. Le votazioni avvengono ordinariamente a scrutinio palese, tranne che almeno la metà dei presenti richieda lo scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
7. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche. Le riunioni si possono tenere presso la sede di Viterbo o di Rieti o in altra sede ritenuta idonea. Possono tenersi anche in videoconferenza, o in modalità mista (videoconferenza/presenza). Alle riunioni partecipano i componenti del Collegio dei revisori dei conti.
8. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, e rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale, nonché dirigenti della Camera di Commercio e, su proposta del Segretario Generale per la trattazione di specifici argomenti, altri funzionari della Camera stessa.
9. Il Segretario Generale della Camera svolge le funzioni di segretario della Giunta e può essere sostituito dal dirigente Vicario in caso di sua assenza o impedimento; il segretario della Giunta può essere coadiuvato per la verbalizzazione da uno o più funzionari.
10. Il Consiglio camerale, su proposta della Giunta, può adottare un regolamento di funzionamento per disciplinare quanto non definito dalle norme o dal presente Statuto in termini di Organizzazione e funzionamento dell'Organo.

Articolo 18

I membri di Giunta

1. I membri di Giunta esercitano collegialmente le loro funzioni.
2. I membri di Giunta cessano dalla carica per dimissioni, decadenza, propria o di tutta la Giunta, o decesso.
3. Le dimissioni, presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio, non necessitano di accettazione, sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di presentazione.
4. I membri di Giunta, compreso il Presidente, decadono dalla carica nel caso in cui non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Giunta. La decadenza per tale causa dalla carica di membro di Giunta non comporta la decadenza da quella di consigliere.
5. Nel caso in cui vengano a cessare dalla carica uno o più componenti della Giunta, questa, purché permanga la maggioranza dei componenti, rimane in carica con pienezza di poteri sino alla sua reintegrazione, che deve avvenire alla prima riunione utile del Consiglio.

Art. 19

Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade:
 - a) in seguito allo scioglimento del Consiglio;
 - b) per mozione di sfiducia, debitamente motivata, approvata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica la mozione di sfiducia nei confronti della Giunta su proposta di almeno la metà dei consiglieri nei seguenti casi:
 - a. qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici del Consiglio;
 - b. per gravi e persistenti violazioni di legge o dello Statuto.
3. La decadenza della Giunta a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio della mozione di sfiducia non comporta automaticamente anche la decadenza del Presidente il quale rimane in carica e provvede, nel termine compreso fra il quindicesimo e il trentesimo giorno dall'adozione del provvedimento di sfiducia, a convocare il Consiglio per l'elezione della nuova Giunta a norma delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 20

Il Presidente della Camera di commercio: competenze e funzioni

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Camera di Commercio e ne assicura l'unitarietà di indirizzo politico ed amministrativo, dura in carica 5 anni, in coincidenza con la durata del Consiglio.
2. Il Presidente della Camera di Commercio è eletto dal Consiglio con le modalità di cui all'art. 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. e dell'art. L'elezione è a scrutinio segreto; il Consiglio può decidere all'unanimità di procedere all'elezione con voto palese, anche per acclamazione.
3. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto.
In particolare:
 - a. convoca, in via ordinaria e straordinaria, il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e lo presiede con le modalità previste dal presente Statuto;
 - b. convoca la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e la presiede con le modalità previste dal presente Statuto;
 - c. in caso di urgenza, può adottare gli atti di competenza della Giunta, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva;
 - d. formula proposte sull'attività dell'Ente agli Organi camerali, Giunta e Consiglio, sulle materie di loro competenza;
 - e. esercita ogni altra funzione connessa alla sua qualità di legale rappresentante dell'ente, nonché le funzioni eventualmente previste da leggi comunitarie, statali, regionali, da regolamenti e dallo Statuto.
 - f. non può conferire deleghe specifiche ai membri di Giunta ma li può incaricare di seguire alcune materie o studi specifici per conto della Giunta o del Consiglio, i quali comunque dovranno eventualmente deliberare specifici provvedimenti secondo le materie di competenza.

Articolo 21

Cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente della Camera di Commercio cessa dalla carica per decesso, dimissioni, decadenza o a seguito di mozione di sfiducia.

2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio che provvederà nella prima seduta utile alla nomina del sostituto. Le dimissioni non sono revocabili, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
3. Il Presidente decade:
 - a) in seguito allo scioglimento del Consiglio da parte del Presidente della Giunta regionale o del Ministro dello Sviluppo Economico;
 - b) per il verificarsi di una causa di incompatibilità all'esercizio delle funzioni di consigliere accertata da parte del Presidente della Giunta regionale;
 - c) per mozione di sfiducia, debitamente motivata, approvata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti su proposta, anch'essa motivata, di almeno la metà dei consiglieri. La mozione di sfiducia può essere presentata qualora si rilevi che il Presidente abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o deliberazioni formali del Consiglio o abbia compiuto atti altamente lesivi del prestigio e dell'immagine della Camera di Commercio.
4. La cessazione dalla carica di Presidente è immediatamente comunicata al Presidente della Giunta regionale e, nei casi di decesso, decadenza o dimissioni, il Vice Presidente Vicario, o altro Vice Presidente in caso di assenza del Vicario, convoca il Consiglio per la nomina del nuovo Presidente come previsto dall'articolo precedente. Il nuovo Presidente eletto scade in concomitanza con la scadenza naturale del Consiglio.

Art. 22

I Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti, fino a 2 al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni provinciali, di cui uno con funzioni vicarie, sono eletti dalla Giunta Camerale nella prima seduta con votazione palese. Qualora con la prima votazione non si raggiunga il quorum richiesto, si procede ad una seconda votazione nella seduta successiva, nella quale è eletto Vice Presidente il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
2. Il Vice Presidente Vicario svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente Vicario, o altro Vice Presidente in caso di mancanza, assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

Art. 23

Norme sulla continuità amministrativa

Nel caso in cui sia vacante la figura del Presidente e non sia stato nominato il Commissario Straordinario, la Rappresentanza legale dell'Ente spetta al Vice Presidente con funzioni vicarie, o, in caso di vacanza di quest'ultimo, all'altro Vice Presidente. In caso di assenza dei Vice Presidenti spetta al Consigliere più anziano, in mancanza di Consiglieri al Segretario Generale.

Articolo 24

Nomina, composizione, durata e sostituzione del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio con le modalità di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., tenuto conto anche dell'art. 6 del presente Statuto.
2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni, decorrenti dalla data di adozione della deliberazione di nomina del Collegio e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutive.
3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della designazione di cui all'art. 17 commi 2 e 3 della legge 580/1993 e s.m.i., subentra il supplente designato dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio più anziano in ordine di età.
4. Alla cessazione del collegio per dimissioni o scadenza del termine si applica la disciplina di cui al D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito nella legge 15 luglio 1994 n. 444.
5. Al fine di garantire condizioni di pari opportunità per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

Art. 25

Funzionamento e competenze del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio può richiedere la collaborazione e l'assistenza dei Dirigenti e, sentito il Segretario generale, dei funzionari della Camera di Commercio.
3. Il Collegio dei revisori dei conti, in conformità con le previsioni di legge, di regolamento e dello Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio; redige la relazione da allegare al preventivo annuale ed attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione; riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, su eventuali irregolarità o violazioni che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
4. Le riunioni del Collegio si possono tenere presso la sede di Viterbo o di Rieti. Possono, a discrezione del Collegio, tenersi anche in modalità telematica, o in modalità mista (videoconferenza/presenza).
5. I revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine, hanno diritto di prendere visione con il vincolo della riservatezza, delle risultanze di tutti gli atti e dei documenti amministrativi e contabili.
6. Il Collegio dei revisori dei conti svolge altresì i compiti previsti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio.
7. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 26

Ordinamento Uffici e Servizi

1. La Camera di Commercio disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza, flessibilità, garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa, nel perseguimento del costante miglioramento della qualità dei servizi forniti ed offerti al sistema delle imprese delle province di Rieti e Viterbo.

2. A tale scopo l'organizzazione funzionale degli uffici privilegia l'effettivo perseguimento dei risultati e prevede, per ogni settore, con riferimento ai relativi compiti e funzioni, l'esercizio di attività secondo progetti e programmi che individuino, fin dalla loro stesura, gli obiettivi, i tempi di realizzazione, gli strumenti necessari e gli oneri finanziari connessi, nonché i criteri di valutazione dell'efficacia dell'azione intrapresa e da intraprendere avendo come obiettivo quello "dell'eccellenza".
3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi.
4. Al Segretario Generale e agli altri dirigenti spetta l'adozione degli atti di gestione e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 27

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è organo di vertice dell'organizzazione funzionale della Camera di Commercio e in tale veste sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, coordinando l'attività dell'Ente nel suo complesso, nonché l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale e dei correlati rapporti sindacali di lavoro.
2. Il Segretario Generale in particolare:
 - a. assiste alle sedute di Consiglio e di Giunta e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di intervenire esprimendo pareri e formulando proposte in merito agli argomenti in discussione;
 - b. relaziona al Consiglio e alla Giunta in merito all'andamento della gestione e alle materie e alle questioni di propria competenza;
 - c. può presentare proposte al Presidente, che ne riferisce alla Giunta, ovvero direttamente alla Giunta per questioni direttamente ricadenti nella propria competenza, per la definizione dei programmi e delle direttive;
 - d. cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo e ne affida la gestione, nei limiti di legge e regolamentari, ai dirigenti d'area;
 - e. conferisce incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale e attribuisce incarichi di responsabilità di specifici progetti e gestioni;
 - f. assegna ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale approvato dalla Giunta camerale e attribuisce loro altresì le risorse umane necessarie al conseguimento degli obiettivi dell'ente e di settore;
 - g. adotta il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi ed ogni altro regolamento inerente la gestione del personale e l'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
 - h. adotta gli atti relativi all'organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura funzionale della Camera, definendo altresì l'articolazione dell'orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico degli uffici nell'ambito degli indirizzi forniti dalla Giunta Camerale;
 - i. provvede alla valutazione del rendimento dei Dirigenti e alla verifica delle attività degli stessi, riferendone alla Giunta, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R.254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
 - j. esercita il potere sostitutivo dei dirigenti in caso di loro inerzia, promovendo i provvedimenti conseguenti a loro carico in ipotesi di responsabilità per mancato conseguimento degli obiettivi o per inosservanza delle direttive impartite;
 - k. adotta le misure organizzative che consentano la rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'attività delle aree, anche ai fini dell'effettuazione del controllo di gestione e dell'attività di valutazione di cui alla lettera i);

- l. richiede pareri ad organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
 - m. decide i ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi dei dirigenti;
 - n. propone il Vice Segretario Generale alla Giunta che lo nomina con propria Deliberazione;
 - o. nomina il legale che rappresenti e difenda la Camera in giudizio, anche sulla base di eventuali valutazioni ed indicazioni della Giunta nel caso di giudizi che coinvolgano la Giunta stessa o il Consiglio Camerale;
 - p. esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo Statuto, nonché quelle previste dai regolamenti camerale, e particolarmente, dai regolamenti di gestione patrimoniale e finanziaria e di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Gli atti di gestione e di organizzazione assunti dal Segretario Generale nell'ambito delle proprie competenze assumono, rispettivamente, la forma della "determinazione", dell'"ordine di servizio" e, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro, dell'"atto datoriale".

Art. 28

I Dirigenti

1. I dirigenti esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. In particolare:
- a. dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono, attribuendo le connesse funzioni di responsabilità;
 - b. individuano, nell'ambito dell'area assegnata, i responsabili dei procedimenti amministrativi e svolgono le conseguenti attività di verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - c. provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla propria area;
 - d. curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni comunque assegnati loro dal Segretario Generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando, ove previsti, i connessi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - e. formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale, in particolare in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività e di utilizzazione dei fondi destinati alla produttività;
 - f. predispongono le deduzioni sui rilievi eventualmente formulati dagli organi di controllo sugli atti di competenza della propria Area;
 - g. attivano, nei confronti del personale della propria area, le procedure previste in caso di responsabilità disciplinare;
 - h. svolgono tutti gli altri compiti loro assegnati o delegati dal Segretario Generale.
2. Gli atti di gestione e di organizzazione assunti dai Dirigenti nell'ambito delle proprie competenze assumono, rispettivamente, la forma della "determinazione" e dell'"ordine di servizio".

Art. 29

Valutazione delle performance e trasparenza

La Camera di Commercio promuove ogni azione diretta a garantire l'adozione di un idoneo sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa e pone in essere tutte le misure necessarie ad assicurare la piena trasparenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 30

Il personale

1. La dotazione organica del personale della Camera di Commercio è determinata dalla Giunta, su proposta del Segretario generale, con cadenza di norma triennale, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base delle esigenze funzionali e delle risorse economico-finanziarie.
2. Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge e le disposizioni del CCNL del comparto di appartenenza.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione al fine di favorire la crescita professionale del personale.

TITOLO III

AZIENDE SPECIALI E PARTECIPAZIONI

CAPO I – AZIENDE SPECIALI

Art. 31

Finalità e costituzione

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, può costituire Aziende Speciali ai sensi della vigente normativa.
2. Le Aziende Speciali sono dotate di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, nei limiti indicati dalle disposizioni di cui al DPR n. 254/2005 ed alla L. 580/1993.
3. Sono istituite con deliberazione della Giunta che, nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio, ne approva lo Statuto definendone le competenze ed il modello organizzativo-gestionale, con particolare riferimento agli organi, al personale e ai rapporti con altri soggetti pubblici o privati. A tal fine la Giunta opera preventivamente una valutazione della funzionalità e della economicità dell'attività, con particolare riferimento alla previsione dei costi e alla individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
4. Le Aziende Speciali sono organismi strumentali della Camera di Commercio dotati di soggettività tributaria e ne seguono l'indirizzo programmatico e politico. In ogni caso i relativi Statuti prevedono che gli atti di nomina degli organi e di approvazione delle modifiche statutarie sono di competenza della Giunta Camerale e che la rappresentanza legale sia affidata al Presidente della Camera di Commercio o ad un suo delegato.
5. Le Aziende Speciali non perseguono finalità di lucro.

Art. 32

Principi di gestione

1. Nel perseguimento dei propri scopi, le Aziende Speciali si attengono ai principi generali di cui al titolo I del presente Statuto ed assicurano la corretta ed economica utilizzazione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento della gestione.
2. La Giunta dispone le misure necessarie, anche per il tramite del Segretario Generale, per il raccordo funzionale delle Aziende con la Camera di Commercio e verifica l'efficacia e l'economicità dell'attività aziendale esercitata.
3. La Giunta esercita la vigilanza sulla gestione dell'Azienda Speciale, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio.

CAPO II - PARTECIPAZIONI

Art. 33

Partecipazioni a società, consorzi ed altri organismi

La Camera di Commercio per il raggiungimento dei propri scopi, può promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Di tali partecipazioni la Camera di Commercio deve dare apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 34

Rappresentanti della Camera in aziende, società, consorzi e associazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi, associazioni ed altri organismi sono di norma componenti del Consiglio o funzionari camerali. In ogni caso devono godere di requisiti di onorabilità e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati ed improntare la propria attività ai principi di cui al TITOLO I.
2. Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie commissioni, la Giunta, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti nonché il Segretario Generale nei limiti delle sue responsabilità, possono chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi, associazioni ed altri organismi informazioni dettagliate sulla gestione degli enti e sui progetti di sviluppo.
3. I rappresentanti della Camera di Commercio negli organismi di cui al presente Capo sono tenuti a fornire puntuale e tempestiva informazione di ogni evento di detti organismi che esuli dall'ordinaria amministrazione, nonché a redigere un Rapporto annuale sulla gestione dell'Organismo in cui operano ed a trasmetterlo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, al Presidente della Camera di Commercio, il quale ne dà informazione alla Giunta camerale e, laddove richiesto, al Consiglio camerale.

CAPO III – ALTRE FORME DI ACCORDI E COLLABORAZIONE

Art. 35

Istituti della programmazione negoziata

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico delle province di Rieti e di Viterbo, la Camera di Commercio può promuovere patti territoriali, accordi, contratti d'area, nonché tutti gli altri istituti della programmazione negoziata.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Ente Camerale promuove, con cadenza periodica, tavoli di concertazione con le associazioni di categoria e con gli attori locali, prioritariamente individuati tra quelli che hanno concorso alla designazione dei Consiglieri camerali, per la trattazione di tematiche di comune interesse e per la gestione sinergica di progetti concreti finalizzati allo sviluppo del sistema delle imprese.

TITOLO IV

PUBBLICITA' DEGLI ATTI CAMERALI E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I – PUBBLICITA' DEGLI ATTI CAMERALI

Art.36

Deliberazioni e Pubblicità Legale

1. La Camera di Commercio assolve agli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante la pubblicazione on line sul sito istituzionale della Camera di Commercio nella sezione denominata “Albo on line” secondo le modalità disciplinate in un apposito Regolamento.
2. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le determinazioni di urgenza del Presidente sono pubblicate a cura del Segretario Generale entro quindici giorni dalla loro adozione e restano pubblicate per almeno 7 giorni consecutivi o durata diversa secondo quanto definito dalla Legge o dal Regolamento.
3. Le deliberazioni camerali, salvo diversa esplicita previsione, sono esecutive a partire dal giorno della loro pubblicazione on line del sito internet istituzionale della Camera di Commercio. Le stesse sono numerate progressivamente con riferimento alla seduta in cui sono state adottate e raccolte nel relativo verbale sotto la diretta responsabilità del Segretario Generale e catalogate in forma digitale.

CAPO II – FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 37

Relazioni con l’utenza e diritto di accesso

La Camera di Commercio favorisce le relazioni con l’utenza, garantisce, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il diritto di informazione e di accesso nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 38

Istanze e proposte

Le imprese operanti nella circoscrizione delle province di Viterbo e di Rieti, le associazioni di categoria e di rappresentanza delle imprese, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei consumatori possono presentare agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte su materia di loro interesse.

Art. 39

Diritto all’informazione e alla comunicazione

1. La Camera di Commercio favorisce il diritto di informazione alle Associazioni di categoria e di rappresentanza delle imprese, alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori, secondo le previsioni di cui al regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.
2. Il diritto di informazione è garantito dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico e da tutti gli uffici della Camera di Commercio.
3. L’ente promuove, in modo integrato e coordinato, strumenti di comunicazione, valorizzazione e promozione delle attività finalizzati allo sviluppo dei rapporti con gli interlocutori principali ed al miglioramento della qualità dei propri Servizi.
4. In armonia alle disposizioni della legge 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, la Camera di Commercio realizza le

attività di comunicazione e di informazione anche attraverso un ufficio stampa per la cura, in via prioritaria, dei rapporti con i mezzi di informazione di massa e per la redazione di un piano annuale di comunicazione che affianca ed integra la programmazione delle attività.

5. La Camera di Commercio promuove altresì la conoscenza della propria attività attraverso adeguati strumenti di informazione anche telematici.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

CAPO I – GESTIONE ECONOMICA; FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 40

Gestione economica e patrimoniale

1. La gestione finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio è disciplinata dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 2 novembre 2005, n. 254.
2. La stessa è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Lo Statuto ed i regolamenti della Camera di commercio sono pubblicati nel sito istituzionale della Camera di Commercio.
2. Il provvedimento di adozione dello Statuto e delle sue modificazioni ha efficacia immediata.

Art.42

Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei componenti del Consiglio, le modifiche sono approvate con le modalità e le maggioranze previste per la sua adozione.

Art. 43

Norme finali e transitorie e di rinvio

1. Le disposizioni statutarie inerenti la composizione del Consiglio e della Giunta camerali si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente Statuto, tranne nei casi dove previsto diversamente.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ALLEGATO A) ALLO STATUTO



**CAMERA DI COMMERCIO
RIETI VITERBO**

ALLEGATO B) ALLO STATUTO

RIPARTIZIONE DEL CONSIGLIO TRA I RAPPRESENTANTI DEI SETTORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 29/12/1993 N. 580 E S.M.I.

Settori attività economica	Numero seggi
Agricoltura	3
Artigianato	2
Industria	2
Commercio	3
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e spedizioni	1
Altri settori	
Credito	1
Assicurazioni	
Servizi alle imprese	2
Totale	16

Del Consiglio camerale fanno altresì parte 3 (tre) componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti.